

POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 93, comma 1, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3 SCHEDE TECNICHE 1.3	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni) - (art. 35, comma 18, del Codice)
--	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 193/2022.

Garanzia Fideiussoria n.		Rilasciata da	
07365/34/75004179		Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia	
Garante			
Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano, C.F. e P.I.. 01462690155 R.E.A.n. 370476, Iscr. Albo imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031, autorizz. ISVAP N. 757 pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23/12/1997 come previsto dall'art. 9 del D.L.vo 17/03/95 n. 174, ad esercitare le assicurazioni del ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della legge 10 Giugno 1982 n. 348 e ss.mm.ii. PEC: helvetia@actalisertymail.it			
Contraente (Obbligato principale)		C.F./P.IVA	PEC
COSTRUZIONI EVOLUTE SRL		03620810048	COSTRUZIONIEVOLUTE@PEC. IT
Sede	Via/Piazza n° civico		Cap. Prov.
BUSCA	VIA PIEMONTE 6		12022 CN
Stazione Appaltante (Beneficiario)		C.F./P.IVA	PEC
COMUNE DI GIAVENO		86003330015	
Sede	Via/Piazza n° civico		Cap. Prov.
GIAVENO	VIA FRANCESCO MARCHINI 1		10094 TO
Descrizione opera e luogo di esecuzione			
LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - X LOTTO - COSTRUZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO CIG. A044D381F7 - CUP: F65123000010004.			
Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori	IVA	IMPORTO GARANZIA
€ 50.332,84	2,50 %	€ 0,00	€ 51.591,16
Data inizio garanzia fideiussoria		Data cessazione garanzia fideiussoria	
Ved. Art.2 Schema Tipo 1.3		Ved. Art. 2 Schema Tipo 1.3	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in Genova in 4 copie ad un solo effetto, il 03/06/2024

La presente polizza è conforme alla polizza originata e conservata in via informatica e sottoscritta con firma digitale da un procuratore della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia munito dei poteri in forza della procura del 12/07/2016 del notaio Patrizia Leccardi (repertorio e raccolta dell'atto indicati, contestualmente al nome del Procuratore, in calce alla firma autografa apposta sul presente contratto). La polizza è stata emessa e sottoscritta in forma digitale nel rispetto delle regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, così come disposto in particolare nel complesso normativo denominato Codice dell'Amministrazione Digitale disciplinato con D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e suc. mod., integrato e modificato con D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

CONTRAENTE

GARANTE
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

VILLA ROBERTO

Mod. H602 - Ed. 01/2019

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 535111 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461

Internet: www.helvetia.it
PEC: helvetia@actalisertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. dall'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Isr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Isr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Garanzia Fidejussoria n. 07365/34/75004179

**SCHEMA TIPO 1.3
(D.M. 193 / 2022)**

**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
(Prestazioni)**

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18 del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e comunque alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenza di cui al precedente punto b) del comma precedente, può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo di anticipazione erogata, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente- recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod.civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

CONTRAENTE


Il GARANTE
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
VILLA ROBERTO

Garanzia Fidejussoria n. 07365/34/75004179

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che

- con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3. "Garanzia fidejussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3. cui al D.M. 31 del 19/1/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/4/2018 e successivo D.M. 193 del 16/09/2022, il Garante ha costituito la garanzia fidejussoria prevista dall'art.35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 10 - Pluralità di contraenti anche non dichiarati

Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati. È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

Art. 11 - Durata - Calcolo del Premio - Supplementi di premio

La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha la durata iniziale indicata nella apposita tabella di liquidazione del premio.

Il premio per tale periodo è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In ipotesi di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è in ogni caso dovuto e rimane integralmente acquisito al Garante. Successivamente alla scadenza del periodo iniziale, la garanzia si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio fino al suo integrale svincolo secondo quanto previsto dagli artt. 2 lett. b) e 1 ultimo comma dello Schema Tipo. Il contraente è tenuto al pagamento anticipato dei supplementi di premio nella misura indicata nell'apposita tabella di liquidazione del premio di rinnovo.

Art.12 - Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- a. Il certificato di ultimazione dei lavori;
- b. l'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- c. una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), b) e c).

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

Art.13 - Liberazione della garanzia/obbligo di versamento dei massimali in via anticipata

Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dagli obblighi di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima effettivamente garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza;
- c. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- d. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, liquidazione, cessazione dell'attività, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- e. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fidejussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- f. liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività, cessione/affitto di un ramo d'azienda;
- g. modifica, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione, dell'assetto esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza;
- h. modifica di un cambio di controllo, senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- i. trasferimento della sede legale in un paese extraeuropeo senza preventiva comunicazione al Garante e sua accettazione;
- j. mancato esatto pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- k. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto d'appalto;
- l. mancata osservanza da parte del Contraente di ordini, intimazioni, raccomandazioni o ogni altro atto del Beneficiario avente efficacia vincolante tale da costituire inadempimento alle obbligazioni garantite, violazione da parte del Contraente delle norme di settore o convenzionali riguardanti il rapporto principale garantito;
- m. mancato puntuale adempimento agli obblighi di informativa, controllo ed ispezione di cui al successivo art. 19;
- n. mancata osservanza di norme e prescrizione dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione, assicurazione e sicurezza dei lavoratori addetti alla esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio;
- o. inadempienza in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante in esecuzione di altre polizze fidejussorie;

Garanzia Fidejussoria n. 07365/34/75004179

- p. rescissione o risoluzione, di un contratto di appalto o fornitura di beni o servizi in essere con la Pubblica Amministrazione per fatto ad essi imputabile
- q. perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- r. avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente;
- s. tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c..

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verificano nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell'art. 10 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Art. 14 - Disciplina delle somme versate

Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fidejussoria. L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati. Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione. Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo. di rinnovo.

Art. 15 - Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso

Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso. Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 16 - Surrogazione

In caso pagamento da parte del Garante, lo stesso è surrogato al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, loro successori e aventi causa a qualsiasi titolo nonché verso tutti i soggetti obbligati e comunque responsabili dell'adempimento delle obbligazioni garantite, anche ai sensi dell'art. 103 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 18 - Rinuncia alle azioni

Il Contraente rinuncia sin d'ora a proporre qualsiasi azione cautelare volta ad inibire l'azione di regresso da parte del Garante, ovvero ad evitare o posticipare il pagamento al Garante di quanto dovuto in forza degli artt. 13 e 15 che precedono.

Art. 19 - Obblighi di documentazione, informazione ed ispezione

Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività, nonché copia del proprio bilancio. Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto e si impegna ad informare tempestivamente il Garante in ordine ad ogni fatto, atto, evento o circostanza che possa avere effetti pregiudizievoli sulla corretta esecuzione del contratto garantito.

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente, che verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente agli obblighi derivanti dal presente articolo comporta il diritto del Garante di pretendere dal Contraente e dai suoi coobbligati, ai sensi e nelle forme di cui all'Art. 13, anche con azione giudiziale, una somma pari all'effettivo massimale di polizza.

Garanzia Fidejussoria n. 07365/34/75004179

Art. 20 - Mancata accettazione della polizza

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando/invito contratto o lettere di aggiudicazione ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza e i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Art. 21 - Forma delle comunicazioni

Nei soli rapporti tra Garante e Contraente ogni informazione, notificazione o comunicazione formulata in esecuzione degli obblighi assunti con la presente polizza, dovrà essere eseguita esclusivamente ed unicamente a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Ogni comunicazione eseguita in una forma o ad un indirizzo differenti da quanto sopra sarà priva di efficacia alcuna e s'intenderà come non effettuata. Solo in caso di comprovata indisponibilità tecnica di uno degli indirizzi, le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Contraente e la Direzione del Garante.

Art. 22 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 23 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.


CONTRAENTE


Il GARANTE
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
VILLA ROBERTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Compagnia in forza della presente polizza fidejussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- art. 10 - Divieto di cessione della polizza;
- art. 11 - Disciplina del premio - obbligo pagamento rinnovo in via anticipata;
- art. 13 - Obbligo di liberazione della polizza - obbligo di versamento anticipato del massimale - casi nei quali si verifica - rinuncia alle eccezioni;
- art. 14 - Disciplina delle somme versate - rinuncia alle eccezioni;
- art. 15 - Escussione - obbligo di pagamento - rimborso a semplice richiesta - rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;
- art. 17 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione - assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;
- art. 18 - Rinuncia alla proposizione di azioni volte ad inibire il regresso del garante o il diritto di questo al versamento anticipato del massimale da parte del contraente o dei suoi coobbligati;
- art. 19 - Obblighi di documentazione ed informativa - obblighi di relazione ed inoltro - conseguenze in caso di inadempimento;
- art. 20 - Obbligo di verifica della polizza - assenza di responsabilità per la mancata accettazione della polizza;
- art. 21 - Forma tassativa delle comunicazioni - conseguenze per mancato rispetto;
- art. 22 - Obbligo di rimborso di imposte, tasse, oneri e contributi;
- art. 23 - Foro competente.

CONTRAENTE


Il GARANTE
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
VILLA ROBERTO

Garanzia Fidejussoria n. 07365/34/75004179

DICHIARAZIONI del CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornirne copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

Il contratto è stipulato in base alle Dichiarazioni del Contraente relative al rischio assicurato riportate sulla scheda di polizza ed è regolato dalle Condizioni Generali e Particolari, quando previste, di Assicurazione, che costituiscono parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare.

CONTRAENTE

GARANTE
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
VILLA ROBERTO

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale o unica soluzione, salvo eventuali tacite proroghe.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previste dalla citata norma.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza ha durata dal **29/05/2024** al **29/05/2025** salvo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Importo garanzia € **51.591,16**

Liquidazione del premio	Autentica	Imponibile	Imposte	Totale
Premio iniziale fino al 29/05/2025	€ = = =	€ 551,11	€ 68,89	€ 620,00
Eventuale proroga ANNUALE dal 29/05/2025	€ = = =	€ 551,11	€ 68,89	€ 620,00

Il pagamento dell'importo di € **620,00**
dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto,

L'Intermediario

oggi _____ in _____

ISTRUZIONI PER VERIFICA TELEMATICA

L'impegno di garanzia assunto con la presente polizza è **verificabile telematicamente** mediante accesso al seguente indirizzo: <https://firmadigitale.helvetia.it/VerificaPolizza>, inserendo il Codice Univoco di Controllo **718295759691**

	Agenzia	Cod.	Ramo	N.Polizza	All.
Allegato	GENOVA AELLE - 07365	07365	34	75004179	1
Contraente	COSTRUZIONI EVOLUTE SRL <i>Cognome e Nome o Ragione Sociale</i>			03620810048 <i>Codice Fiscale/Partita IVA</i>	
Beneficiario	COMUNE DI GIAVENO <i>Cognome e Nome o Ragione Sociale</i>			86003330015 <i>Codice Fiscale/Partita IVA</i>	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 38,46 E 47 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Villa Roberto nato a Genova il 04/06/1962 residente a Genova, C.F. VLLRRT62H04D969H, domiciliato per la carica in Genova alla Via XX Settembre n. 26/2, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora il controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

nella sua qualità di Rappresentante negoziale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, di essere legittimato con Procura del 12/07/2016 Repertorio n. 14569 Raccolta n. 7247 del Notaio Patrizia Leccardi, alla sottoscrizione della polizza in oggetto.

***** FERMO ED INVARIATO IL RESTO *****


VILLA ROBERTO
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

